



COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 127

OGGETTO: Approvazione della convenzione tra i Comuni di Cengio, Millesimo e Roccavignale, di Cira Srl e ENI Rewind Spa per il trattamento e depurazione delle acque reflue urbane.

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciotto** del mese di **novembre** alle ore **22,00** nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge.

Sono presenti i signori:

PICALLI Aldo	Sindaco	SI
GAROFANO Francesco	Vice Sindaco	SI
GARRA Alessandra	Assessore	SI
SCARZELLA Roberto	Assessore	SI
SMITS Natasja	Assessore	SI

Partecipa il Dott. Giovanni PUCCIANO, Segretario Comunale.

Il sig. Aldo PICALLI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione della convenzione tra i Comuni di Cengio, Millesimo e Roccavignale, di Cira Srl e ENI Rewind Spa per il trattamento e depurazione delle acque reflue urbane.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del C.C. n. 6 del 23.03.2015 avente per oggetto: “Affidamento del servizio idrico integrato nell'a.t.o. centro ovest 2 di cui alla l.r. 1/2014 e s.m.i – partecipazione alla società di gestione C.I.R.A. srl”;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 34 del 15.12.2015 avente per oggetto: “Approvazione della partecipazione alla società in house C.I.R.A. S.r.L. per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'A.T.O. CENTRO OVEST 2 della Provincia di Savona di cui alla L.R. 1/2014 e s.m.i– Approvazione relativo statuto e aumento del capitale sociale”;

VISTA la deliberazione n. 93 del 29.12.2015 assunta dal Consiglio Provinciale con la quale l'Ente di Governo d'Ambito affidava alla Società C.I.R.A. srl la gestione del Servizio Idrico Integrato previo parere favorevole espresso dall'Assemblea dei Sindaci dall'Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest 2;

VISTO che in data 27.01.2016 veniva sottoscritta la convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato tra l'Ente di Governo d'Ambito e il CIRA all'interno della quale è contenuta la previsione di un periodo di dodici mesi a decorrere dal momento della sottoscrizione per l'assunzione da parte del CIRA, dei servizi rientranti nell'ambito del Servizio Idrico Integrato e ancora gestiti in economia da parte dei Comuni;

CONSIDERATO che il Comune di Millesimo aveva provveduto all'invio delle schede per la consegna delle dotazioni impiantistiche relative al servizio idrico;

CONSIDERATO che in data 24 novembre 2016 causa evento alluvionale di forte intensità hanno danneggiato in maniera molto grave le strutture e gli impianti oggetto del verbale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale con deliberazione di G.C. n. 95 del 03/12/2016 avente per oggetto “Lavori pubblici di somma urgenza per alluvione 24 novembre 2016. Approvazione proposta al Consiglio Comunale per la regolarizzazione, ai sensi degli articoli 191, comma 3 e 194 del D. Lgs. n. 267/2000” ha approvato l'elenco degli interventi necessari per ripristinare gli impianti e le strutture relative al Servizio Idrico Integrato;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 106 del 23.12.2016 avente per oggetto: “Approvazione verbale di consegna impianti fognari e idrici Comune di Millesimo Società CIRA srl di Dego”;

CONSIDERATO che presso il sito Syndial Spa (ora ENI Rewind S.p.a.) nel Comune di Cengio è presente e funzionante un impianto di trattamento acque di tipo biologico, con denitrificazione in testa e decolorazione mediante resine a scambio ionico a valle, e che detto impianto ha una potenzialità dell'ordine di 1.000 kg per ora di COD ed una capacità idraulica di 600 mc per ora, ma attualmente opera a meno di un quarto della sua potenzialità ed ha quindi una capacità inutilizzata;

RITENUTO che l'impianto di Syndial Spa (ora ENI Rewind S.p.a.) sia idoneo al trattamento delle acque reflue urbane dei comuni di Cengio, di Cosseria (limitatamente ad una parte della rete fognaria), di Millesimo e di Roccavignale e che a tale scopo è stato realizzato un collegamento,

dall'ubicazione dell'attuale impianto di Millesimo fino al comune di Cengio, con la tratta finale della condotta che conferisce all'impianto di Syndial Spa (ora ENI Rewind S.p.a.) le acque reflue urbane del comune di Cengio già pretrattati con la sezione di grigliatura;

VISTO che dal 1 febbraio 2017 il servizio idrico integrato del comune di Cosseria è gestito da CIRA Srl;

VISTA la delib GC n. 126 del 02.12.2017, avente per oggetto: Approvazione della convenzione tra i Comuni di Cengio, Millesimo e Roccavignale, di Cira Srl e Syndial Spa (ora ENI Rewind S.p.a.) per il trattamento e depurazione delle acque reflue urbane, con la quale veniva approvata una convenzione per l'utilizzo dell'impianto di sito, scadente il 31.12.2018;

DATO ATTO che, in seguito ad intercorse intese si è addivenuti tra le parti a raggiungere un nuovo accordo tradotto nello schema di convenzione condiviso tra le parti e allegato al presente atto;

CIO' PREMESSO, allo scopo di formalizzare la ricezione, trattamento e depurazione da parte dell'impianto di ENI Rewind S.p.a. ubicato nel comune di Cengio, delle acque reflue urbane provenienti dai comuni di Cengio, di Millesimo e di Roccavignale, si rende necessaria la sottoscrizione di una Convenzione allo scopo di disciplinare i rapporti tra le Parti;

ACQUISITO:

- il parere favorevole di regolarità contabile, ex art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 espresso dal Responsabile del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di approvare la Convenzione tra ENI Rewind Spa, Cira srl ed i comuni di Cengio, Millesimo e Roccavignale per il trattamento e depurazione delle acque reflue urbane;
- 2) di dare atto che il rapporto ha validità sino al 30.11 2021;
- 3) di dare atto che la stessa sarà sottoscritta dal Legale Rappresentante del Comune di Millesimo, nella persona del Sindaco pro-tempore Signor Aldo PICALLI;
- 4) di demandare al Responsabile del Servizio, Geo. Tiziana ZUCCONI l'adozione degli atti derivanti e conseguenti l'adozione del presente provvedimento;
- 5) di dichiarare, con apposita votazione, unanime e separata, la immediata esecutività del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Aldo PICALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

26 NOV 2019 per quindici giorni consecutivi.

N. 10463-536 Reg. A.P.

Il Messo Comunale _____



INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiziana ZUCCONI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 26 NOV 2019



IL FUNZIONARIO INCARICATO
DAL SINDACO
Dott. Lara DIACHELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Millesimo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO

Convenzione

tra

Il comune di **Cengio** con sede in Cengio, P.zza Partigiani n. 8, in persona del sindaco sig. Francesco Dotta;

Il comune di **Millesimo** con sede in Millesimo, P.zza Italia n. 2, in persona del sindaco sig. Aldo Picalli;

Il comune di **Roccavignale** con sede in Roccavignale, via Roma n.20, in persona del sindaco sig. Amedeo Fracchia;

(indicati congiuntamente come "Comuni")

e

C.I.R.A. srl con sede legale in Dego Loc. Piano n. 6/A in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Franco Bologna

(indicato come "Cira")

e

Eni Rewind S.p.A., sito di Cengio, P.zza della Vittoria 10 (nel seguito indicata "**Eni Rewind**"), (di seguito congiuntamente le "**Parti**").

A far data dall'1/11/2019, la società Syndial S.p.A. ha cambiato la propria denominazione sociale in Eni Rewind S.p.A., come da deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti nella seduta del 22 ottobre 2019 (in atti notaio Giampaolo Cesati di Milano rep. n. 51206/11907).

Syndial S.p.A. modifica, pertanto, solo la propria denominazione, assumendo una nuova identità per il proprio Business, in continuità con il passato all'insegna dell'affidabilità che da sempre contraddistingue il Gruppo societario Eni S.p.A.

premessi che

a) in data 4 dicembre 2000 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente, (di concerto con) Ministero della Sanità, Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato e d'intesa con la Regione Liguria e la Regione Piemonte e il Commissario Delegato, Acna C.O. S.p.A. e l'EniChem S.p.A., poi Syndial S.p.A. ora Eni Rewind, avente ad oggetto gli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito d'interesse nazionale di Cengio-Saliceto;

b) presso il sito Eni Rewind nel Comune di Cengio (di seguito "**Sito**") è presente e funzionante un impianto di trattamento acque di tipo biologico, con denitrificazione in testa e decolorazione mediante resine a scambio ionico a valle (nel seguito l'"**Impianto**");

c) è attualmente in corso l'intervento di capping della zona A1 (quale ultima fase della bonifica del sito) ed ai fini di tale intervento è necessario il mantenimento in servizio dell'Impianto per il trattamento del percolato e delle acque di falda;

d) l'Impianto ha una potenzialità dell'ordine di 1.000 kilogrammi per ora di COD ed una capacità idraulica dell'ordine di 600 metri cubi per ora;

e) l'Impianto opera per la bonifica a meno di un quarto della sua potenzialità ed ha quindi una capacità inutilizzata;

f) l'Impianto è idoneo, per le sue caratteristiche, al trattamento delle acque reflue urbane dei comuni di Cengio, di Cosseria (limitatamente ad una parte della rete fognaria), di Millesimo e di Roccavignale;

g) a questo scopo è stato realizzato un collegamento, dall'ubicazione dell'attuale impianto di Millesimo fino al Comune di Cengio, con la tratta finale della condotta che conferisce all'Impianto le acque reflue urbane del Comune di Cengio già pretrattati con la sezione di grigliatura;

h) l'Impianto è oggetto di autorizzazione emessa dalla Provincia di Savona, con AUA n. 3 del 31/7/2017 al trattamento ed allo scarico delle acque reflue urbane dei comuni;

i) con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 87 del 29/12/2015 è stato approvato l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'ambito territoriale ottimale Centro Ovest 2 di cui alla Legge Regionale n.1/2014 e s.m.i. in base al quale: *“2.1.2 La gestione di Syndial S.p.A.. Già dalle precedenti versioni il piano d'ambito prevedeva che i reflui di Cengio, Millesimo e Roccavignale (nonché una parte di Cosseria) fossero trattati presso il depuratore esistente nello stabilimento ex Acna di Cengio, in fase di bonifica, in conformità ad una Convenzione tra i comuni e la società Syndial, del gruppo Eni, titolare dell'impianto. La particolare gestione "nelle more" di Syndial spa deriva dalla necessità di utilizzare anche i reflui provenienti dai comuni sopra indicati per la ottimale gestione del ciclo di bonifica dell'ex sito ACNA di Cengio ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Liguria n.12 del 12/8/2003, e dovrà pertanto rispettare i tempi necessari alla conclusione dell'attività di bonifica, mantenendo salvi gli attuali accordi esistenti tra le parti. Con la previsione che tale trattamento durasse fino a quando l'impianto in questione fosse stato operativo per la bonifica, con volumi che ne permettevano e giustificano l'operatività e comunque almeno fino alla realizzazione di apposito impianto a servizio dei comuni sopra indicati, che è stato completato, ma ancora non completamente in esercizio”;*

l) con delibera del Consiglio Provinciale prot. 3572 del 27 gennaio 2016 e con successiva deliberazione provinciale n. 60 del 28 giugno 2016 di adeguamento, l'EGA (Ente Gestore d'Ambito) ha conferito attraverso apposita convenzione la gestione del SII (Servizio Idrico Integrato) per l'ambito ATO - Centro Ovest 2 (perimetro amministrativo includente i comuni) a Cira;

m) Cira gestisce dal 01 febbraio 2017 il servizio nel comune di Cosseria, mentre, al momento, i comuni del perimetro amministrativo di competenza, tra cui i sottoscrittori della presente Convenzione, restano i gestori del servizio idrico nelle more del completamento del processo di subentro nel SII;

n) le Parti hanno sottoscritto il 30 novembre 2017 una convenzione che regola, in estrema sintesi, il trattamento delle acque reflue urbane dei Comuni presso l'Impianto di Syndial ora Eni Rewind e l'impegno di Cira ad attivare (entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione) l'impianto per il trattamento dei reflui di proprietà del Comune di Cengio;

o) tale convenzione è scaduta il 31 dicembre 2018, ma Syndial ora Eni Rewind – al fine di garantire la prosecuzione del servizio e in ottica di collaborazione con gli enti territoriali - ha continuato a eseguire le attività di trattamento delle acque nell'interesse dei Comuni;

p) le Parti intendono sottoscrivere la presente Convenzione allo scopo di disciplinare la prosecuzione dei loro rapporti in ordine alla gestione del trattamento di depurazione delle acque reflue urbane dei Comuni.

Tutto ciò premesso, i Comuni, Cira e Eni Rewind convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 – Acque Reflue Urbane

2.1 Eni Rewind si impegna a ricevere presso l'Impianto le acque reflue urbane dei Comuni per i quantitativi già afferenti alla fognatura di Cengio. Eni Rewind si impegna, inoltre, a provvedere al trattamento, presso l'Impianto, di tali acque reflue urbane, garantendo lo scarico in conformità alla normativa vigente all'atto della stipula della Convenzione dei reflui convogliati presso l'impianto di sito e costituiti da una combinazione, comunque proporzionata di:

- a) acque reflue domestiche, come definite all'articolo 74, c. 1, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
- b) acque reflue industriali, come definite all'articolo 74, c. 1, lettera h) del D.Lgs. 152/2006, provenienti da scarichi in fognatura, legittimamente autorizzati e conformi ai limiti di cui all'ultima colonna della Tabella 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006;
- c) acque reflue industriali provenienti da scarichi ammessi a recapitare in reti fognarie, previo esplicito formale assenso, per ciascun singolo scarico, da parte di Eni Rewind;
- d) acque meteoriche di dilavamento.

Tale combinazione di acque viene di seguito denominata "**acque reflue urbane**", conformemente alla loro definizione di cui all'art. 74, c. 1, lett. i, D.Lgs. 152/2006.

Le caratteristiche delle acque reflue urbane da trattare presso l'impianto di sito sono riportate nella tabella in Allegato 1 alla presente Convenzione.

Inoltre, le acque reflue urbane convogliate devono essere preliminarmente sottoposte, ad onere, cura e responsabilità dei Comuni e di Cira, ad un trattamento di grigliatura, con maglia non maggiore di tre millimetri, effettuato in aree esterne al sito.

2.2 I Comuni e Cira, a propria cura, spese e responsabilità, procederanno alla gestione del conferimento nell'Impianto delle acque reflue urbane dei Comuni, pretrattate secondo quanto specificato al punto 2.1 Il conferimento avverrà tramite un unico tratto comune di fognatura comunale che afferisce alla vasca finale di sollevamento all'Impianto. L'insieme delle reti fognarie, degli impianti di grigliatura e attrezzature comunali atte a confluire le acque reflue urbane vengono di seguito definiti "**impianti comunali**".

2.3 Sotto le condizioni di cui ai punti 2.1 e 2.2, Eni Rewind assume, fatto salvo quanto specificato nei successivi punti, l'impegno a garantire, con continuità e senza interruzioni, il trattamento delle acque reflue urbane convogliate all'Impianto dai Comuni.

2.4 Non saranno imputabili ad alcuna delle Parti inadempienze parziali o totali (ivi compresa la cessazione del trattamento di depurazione delle acque reflue urbane) agli obblighi posti a proprio carico dalla Convenzione, qualora tali inadempienze derivino da cause di forza maggiore, in questa considerando convenzionalmente compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi: guerre, incendi, esplosioni, calamità naturali in genere, scioperi, agitazioni sindacali generali, factum principis, improvvise restrizioni imposte da provvedimenti delle autorità o da nuove leggi per ragioni igieniche, ecologiche e simili, una accertata, successiva, incompatibilità tecnica alla metodologia del processo di trattamento dell'Impianto e/o alle apparecchiature e/o alle strutture dell'Impianto, derivabile dall'immissione delle acque reflue urbane, una diminuzione dell'attività biologica dell'Impianto, un avvelenamento della flora batterica dell'Impianto ecc. o, in genere, qualunque evento straordinario, imprevedibile e non imputabile alla Parte di cui trattasi.

Ciascuna delle Parti avrà comunque l'obbligo di informare tempestivamente per iscritto le altre Parti di qualunque evento di forza maggiore che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione al fine di concordare le soluzioni temporanee più opportune.

Articolo 3 - Responsabilità

3.1 I Comuni e Cira si assumono la responsabilità di assicurare che le acque reflue urbane convogliate all'Impianto soddisfino la condizione di cui ai commi 2.1 e 2.2. dell'articolo 2. Compete ai Comuni e a Cira garantire che i suddetti apporti rispettino i limiti previsti, provvedendo alla completa eliminazione delle qualità e quantità difformi, aggiornati e/o variati in applicazione ai successivi articoli della Convenzione. I Comuni e Cira dovranno produrre trimestralmente la documentazione contenente un'analisi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ultima colonna della tabella 3 per i parametri Ph, SST, BOD₅, COD, Fosforo totale, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Tensioattivi totali, e i dati dei quantitativi mensili convogliati all'impianto di sito misurati dallo strumento Ft 1001 per ciascun collettore principale, Millesimo/Roccavignale, Cengio/Cosseria, e si impegnano a trasmetterla in copia a Eni Rewind.

3.2 I Comuni e Cira, a propria cura, spese e responsabilità provvederanno a mantenere in corretta efficienza le opere costituenti gli impianti comunali.

Qualora gli impianti comunali arrecassero danni all'impianto di sito e/o a beni di proprietà Eni Rewind e/o di terzi, o comunque a personale di Eni Rewind e/o di terzi per qualsiasi causa diretta e/o indiretta anche accidentale (ad esempio e a puro titolo esemplificativo: per errata e/o irregolare installazione e/o manutenzione e/o funzionamento e/o per guasti inerenti qualunque delle opere costituenti o che andranno a costituire gli impianti comunali ecc.), i relativi oneri saranno a carico dei Comuni e di Cira. Ivi compresi quelli risultanti da interruzione dell'attività dell'impianto di sito; analogamente qualora si verificassero tracimazioni dal "troppo pieno" della fognatura comunale, sia a causa di eccessivo flusso in arrivo che a causa di accidentale mal funzionamento del sistema finale di sollevamento.

In relazione a quanto sopra, i Comuni e Cira terranno manlevata e indenne Eni Rewind da ogni eventuale responsabilità e onere, anche nei confronti di terzi e/o della Pubblica Amministrazione, qualunque sia il relativo ammontare. Eni Rewind garantirà l'accesso nel proprio stabilimento del personale dei Comuni e di Cira per tutte le operazioni necessarie alla gestione / manutenzione delle opere costituenti gli impianti comunali presenti in stabilimento.

3.3 Successivamente alla formalizzazione della presente Convenzione, ogni qualvolta siano eseguite innovazioni e/o modificazioni sugli impianti comunali e/o sull'impianto di sito, resesi necessarie a seguito della realizzazione di variazioni (così come definite al successivo art. 3.4), le Parti appronteranno una fase di collaudo, necessaria per la verifica:

- del corretto processo di immissione delle acque reflue urbane nell'impianto di sito;
- degli esiti del trattamento di depurazione delle acque reflue urbane.

Prescindendo dall'esito di tale collaudo, le Parti redigeranno e sottoscriveranno un verbale.

Conseguentemente:

1) Nel caso il suddetto verbale testimoni un esito negativo del collaudo, a fronte di:

- a) insufficienze e/o incompatibilità tecniche degli impianti comunali;
- b) insufficienze e/o incompatibilità tecniche e/o di metodologia del processo di trattamento dell'impianto di sito diverse da quelle di cui al seguente paragrafo;

le Parti appronteranno le necessarie modifiche per correggere le suddette insufficienze e/o incompatibilità tecniche; le spese per eseguire i relativi ed occorrenti lavori sub a) e sub b) saranno a totale carico dei Comuni e di Cira.

2) Nel caso il suddetto verbale testimoni un esito negativo del collaudo a fronte di insufficienze e/o incompatibilità tecniche e/o di metodologia del processo di trattamento dell'impianto di sito, non prevedibili e perciò non constatabili se non in fase di esecuzione del collaudo, tali da, nonostante le modifiche già operate e/o operande:

- a) impedire il trattamento delle acque reflue urbane secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti all'atto della stipula della Convenzione, e da quanto previsto dall'autorizzazione vigente;
- b) non evitare un pregiudizio, ancor solo eventuale, all'impianto di sito;

la Convenzione in tal caso si intenderà automaticamente risolta e nessun'altra prestazione potrà essere richiesta a Eni Rewind.

3.4 Eni Rewind garantisce il trattamento delle acque reflue urbane dei Comuni unicamente mediante l'attuale sistema di depurazione messo in atto dall'Impianto.

Conseguentemente, le Parti a seguito delle intervenute modifiche e/o integrazioni legislative e/o autorizzative, successive all'atto della stipula della Convenzione e inerenti a sostanze unicamente presenti nelle acque reflue urbane o a sostanze presenti anche nelle acque reflue di Eni Rewind le quali possono comportare variazioni (intese quali variazioni qualitative e/o quantitative della metodologia del processo di trattamento delle sostanze comprese nelle acque reflue urbane e/o l'approntamento, ancorché non sostanziale, delle apparecchiature e/o di nuove strutture dell'impianto di sito e/o la modifica, ancorché non sostanziale, delle apparecchiature e/o delle strutture dell'impianto di sito, nel seguito denominate le une per le altre variazioni), concorderanno le condizioni alle quali potrà essere eventualmente proseguita l'esecuzione della Convenzione.

3.4.1 In ogni caso, in particolare i Comuni e Cira s'impegnano a rivedere e a riaggiornare i migliori accorgimenti utili alla rimozione delle cause che avessero determinato la necessità della sospensione.

3.4.2 Le Parti redigeranno e sottoscriveranno verbali degli accertamenti summenzionati.

3.5 La quantità e la qualità delle acque reflue urbane dei comuni descritte all'articolo 2, punto 2.2, potranno essere modificate, qualunque ne sia la ragione, su preventiva e circostanziata richiesta dei Comuni e di Cira o di Eni Rewind. Conseguentemente, le Parti, a seguito della suddetta richiesta di

modifica sia che la stessa possa o non possa comportare variazioni, concorderanno le condizioni alle quali potrà proseguire l'esecuzione della Convenzione.

Articolo 4 – Presa di ingresso

4.1 Il convogliamento delle acque reflue urbane avverrà attraverso il collettore indicato nella tavola in Allegato A alla presente Convenzione.

4.2 La responsabilità e gestione dei Comuni e di Cira per il collettore di ingresso, è estesa fino al Limite Batteria (B.L.) indicato in Allegato A; la responsabilità di Eni Rewind è relativa agli impianti posti a valle del suddetto B.L. all'interno del sito. I Comuni e Cira sono responsabili in via esclusiva per tutti i collettori e le reti afferenti al citato B.L. , compresa la sezione di sgrigliatura e rilancio posta all'interno del sito.

4.3 Il punto di controllo è posto a monte della vasca A102B Ulteriori pozzetti di controllo saranno posti, sempre a cura, spese e responsabilità dei Comuni e di Cira su ciascuno dei due collettori fognari rispettivamente di Millesimo/Roccavignale e di Cengio/Cosseria prima del punto di confluenza delle acque. Lo strumento di misura utilizzato per la contabilizzazione della quantità di acqua da inviare al trattamento è l'FT1001 (vedi posizione riportata in allegato A).

Articolo 5 – Sospensione del servizio

5.1 Qualora sia accertato che le acque reflue urbane convogliate non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 2 comma 2.2 e che la loro natura, verificata presso i pozzetti di controllo di cui all'articolo 4 comma 4.3, sia tale da costituire un rischio di danneggiamento per l'Impianto, tale da comprometterne la funzionalità, Eni Rewind avrà facoltà di sospendere il convogliamento delle acque reflue urbane presso l'Impianto, ferma restando la responsabilità per i Comuni e Cira di ogni conseguenza. Spetta, infatti, esclusivamente ai Comuni e Cira l'accertamento delle suddette difformità in presenza delle quali i Comuni e Cira dovranno immediatamente sospendere il flusso delle proprie acque reflue urbane e dare immediata comunicazione al personale di Eni Rewind .

5.2 Nei casi di cui al comma 5.1, Eni Rewind è tenuta a comunicare ai Comuni e a Cira il proprio intendimento in tal senso con un anticipo di almeno 48 ore. Tale anticipo può essere ridotto o annullato, qualora la natura delle acque reflue urbane sia tale da costituire un pericolo per l'Impianto, concreto ed immediato, di danni gravi o, comunque, tali da pregiudicare immediatamente la funzionalità dell'Impianto a servizio di Eni Rewind e/o l'eventuale compromissione del rispetto dei limiti allo scarico finale dell'Impianto nel corpo idrico recettore.

5.3 I Comuni e Cira concedono espressamente al personale Eni Rewind, o da questa all'uopo autorizzato, di effettuare prelievi sugli impianti comunali di campioni delle acque affluenti all'Impianto.

5.4 Eni Rewind si riserva la facoltà per lo svolgimento di interventi pianificati di manutenzione dell'impianto di trattamento, di sospendere, previa comunicazione scritta di almeno cinque giorni lavorativi, il ritiro delle acque reflue urbane.

5.5 In caso di fermate accidentali dell'impianto di trattamento, sarà data da Eni Rewind tempestiva comunicazione alle altre Parti ed il ritiro delle acque reflue urbane sarà garantito fino ad esaurimento dell'autonomia di accumulo interno (mediamente 30 minuti), dopo di che, Eni Rewind sospenderà il ritiro intercettando il flusso con chiusura della valvola di limite batteria.

Articolo 6 – Efficacia e durata della Convenzione

Le Parti accettano e fanno proprie le attività svolte nel periodo intercorrente tra la cessazione di efficacia della convenzione di cui alla premessa n) e la data di sottoscrizione della presente Convenzione. Le Parti concordano che l'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 30/11/2021.

Articolo 7 – Tariffe e corrispettivi

7.1 A fronte del trattamento delle acque reflue urbane effettivamente convogliate effettuato da Syndial e secondo un calcolo proporzionale avente per riferimento la popolazione di ogni singolo comune (Allegato B), i Comuni e Cira si impegnano a pagare a Eni Rewind il corrispettivo onnicomprensivo fissato in 0,24 Euro/mc. fermo restando il riferimento ai costi riconosciuti da ARERA nel VRG (Vincoli Ricavi Garantiti). anche per i servizi già resi da Syndial ora Eni Rewind nel 2019.

Il corrispettivo di cui sopra dovrà essere adeguato, operando una riduzione di esso, per le operazioni di trattamento effettuate da Eni Rewind quando inerenti all'ingresso costituito da acque reflue di scarico dell'**Impianto Comunale**, come previsto dall'art. 8 durante il periodo di avviamento e sperimentazione.

Al raggiungimento di tale condizione operativa, le Parti negozieranno di concerto il nuovo corrispettivo onnicomprensivo, formulato in funzione delle specifiche valutazioni tecniche/economiche derivanti dal nuovo scenario. Quanto stabilito sarà da considerarsi quale addendum alla presente convenzione.

7.2 I quantitativi di reflui trattati saranno rilevati l'ultimo giorno lavorativo del trimestre di competenza presso il misuratore FT1001 indicato in Allegato A.

7.3 La fatturazione dei corrispettivi sarà eseguita da Eni Rewind con cadenza trimestrale e con pagamento a 30 giorni data Fattura. Il pagamento da parte dei Comuni e di Cira avverrà con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Eni Rewind con IBAN che verrà indicato con la trasmissione della fattura. Le fatture saranno intestate ed inoltrate per competenza a:

Comune di Cengio
Comune di Millesimo
Comune di Roccavignale

C.I.R.A S.r.l.
Località Piano 6/A
17058 Dego (SV)

7.4 Il compenso di cui al comma 7.1 sarà aggiornato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sulla base del 100% dell'incremento dell'indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo nell'anno precedente, rilevato per il mese di Novembre precedente.

7.5 Il ritardato pagamento degli importi dovuti darà luogo ad interessi, calcolati dalla data di scadenza dei documenti interessati alla data di valuta di incasso, nella misura prevista all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 231/02 e ss.mm.ii. .

Articolo 8 – Impianto comunale di trattamento a servizio di Cira

All'interno del sito di Cengio è già stato realizzato un ulteriore e diverso impianto per il trattamento dei reflui, (presso l'area individuata al catasto del comune di Cengio Foglio 15 mappale 400) di proprietà del Comune di Cengio che alla data di sottoscrizione della presente Convenzione non è ancora in esercizio (di seguito anche l'“**Impianto Comunale**”).

Entro il 30/11/2021, data di scadenza della presente Convenzione, Cira prenderà in carico l'Impianto Comunale e la relativa gestione del servizio di trattamento delle acque.

Al fine di dar corso all'inizio del funzionamento sperimentale dell'Impianto Comunale, Eni Rewind manterrà attiva la funzionalità del suo Impianto di sito (ITAR Eni Rewind), il quale, durante le fasi di avviamento e sperimentazione e sino alla effettiva entrata in esercizio dell'impianto Comunale (vale a dire fino al momento in cui tale impianto sarà in grado di rispettare stabilmente i limiti previsti per lo scarico in acque superficiali e quindi conseguire l'AUA), potrà ancora ricevere il refluo in uscita dall'Impianto Comunale al fine di assorbirne gli eventuali malfunzionamenti connessi alla sua iniziale messa in esercizio.

Articolo 9 - Garanzie

A far data dal 1 Febbraio 2019, il Comune di Cengio manterrà operativa la polizza di responsabilità civile/inquinamento per danni a terzi, inclusa Eni Rewind, con massimale complessivo non inferiore a Euro 1.300.000, i cui costi saranno ripartiti tra Comuni e Cira, in misura percentuale e fissata secondo quanto disposto dall'Allegato B.

Articolo 10 - Competenze

10.1 L'accertamento e la disamina delle insufficienze tecnico/processistiche o delle circostanze incompatibili potranno essere rimessi ad una Commissione Consultiva tecnica costituita da un massimo di tre esperti, scelti di comune accordo dalle Parti.

10.2 La sospensione dell'invio delle acque reflue urbane da parte dei Comuni all'Impianto, fondata su uno dei motivi che la giustificano ai sensi della Convenzione, non costituirà titolo per pretese risarcitorie.

10.3 Qualsivoglia contestazione che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della Convenzione (in esso ricomprendendo anche tutto quanto specificatamente dettagliato negli allegati) sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Savona.

10.4 Tutte le spese della Convenzione, quelle fiscali ed ogni altra accessoria, inerente e/o conseguente, sono poste a carico, in misura eguale, delle Parti.

Articolo 11 – Impegni Etici e anticorruzione

11.1 Le Parti sono impegnate al rispetto di tutte le leggi applicabili, ivi comprese le leggi anti-corruzione (per tali intendendosi, se e in quanto applicabili, (i) le disposizioni contenute nel Codice Penale Italiano, nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e nelle altre leggi nazionali applicabili; (ii) il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (iii) il U.S. Foreign Corrupt Practices Act e (iv) lo UK Bribery Act 2010).

11.2 A tal fine:

- I Comuni hanno adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione;
- Eni Rewind S.p.A. ha adottato a) il “Modello 231”, che include anche il Codice Etico Eni, in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, (b) la “Management System Guideline Anti-Corruzione” di Eni e (c) la Dichiarazione Eni per il rispetto dei Diritti Umani. I documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono sono disponibili in apposita sezione del sito internet www.eni.com.

11.3 Con riferimento a quanto previsto nella presente Convenzione, ciascuna Parte si impegna:

(i) a rispettare le leggi anti-corruzione ad essa applicabili e le proprie normative interne sopra

citare;

(ii) a osservare regole e presidi di controllo idonei a prevenire la commissione di reati rilevanti ai

fini del Decreto legislativo n. 231/2001 e

(iii) a non tenere condotte che possano determinare la responsabilità delle altre Parti.

11.4 Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara e garantisce che:

a) ogni e qualsiasi somma pagata ai sensi della presente Convenzione costituisce esclusivamente il corrispettivo della propria prestazione e nessuna parte di essa sarà corrisposta, direttamente o indirettamente, a un Pubblico Ufficiale o ad un privato o ad uno dei Familiari dei medesimi come definiti nella MSG Anti-Corruzione a fini corruttivi o, in ogni caso, in violazione delle leggi applicabili;

b) nessun Pubblico Ufficiale, che per le funzioni ricoperte possa influenzare o incidere sull’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, né suoi familiari, sono o saranno nominati quali amministratori di Syndial medesima o da essa assunti come dipendenti, consulenti, intermediari o agenti.

11.5 La violazione delle leggi anti-corruzione applicabili in relazione all’esecuzione della presente Convenzione costituirà grave inadempimento e darà facoltà alla/e Parte/i non inadempiente/i di risolvere la Convenzione, inviando alle altre Parti una lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l’inosservanza.

Elenco Allegati:

a) Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura

b) Metodo per la ripartizione dei quantitativi di reflui trattati

San Donato Milanese (MI), 07.11. 2019

Per il Comune di **Cengio**

(Francesco Dotta)

Per **Eni Rewind S.p.A.**

Per il Comune di **Millesimo**

(Aldo Picalli)

Per il Comune di **Roccavignale**

(Amedeo Fracchia)

Per **CIRA s.r.l.**

(Franco Bologna)